

# INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese  
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

STUDIO LACAPRA CONSULENTI DEL LAVORO ASS.

VIA CAIROLI n° 7 - 70122 BARI

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

*Lavoro*  
*Fisco*  
*Economia*  
*Giurisprudenza*

*Settembre 2010*

# Lavoro

## **Ministero Lavoro: denuncia on line delle malattie professionali, entra in vigore dall'8 settembre il Decreto Interministeriale del 30 luglio 2010**

Con il D.I. del 30 luglio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010) è stata approvata la delibera 42/2010 del Presidente-Commissario Straordinario dell'INAIL, grazie alla quale la denuncia delle malattie professionali diventerà più semplice: non sarà più necessario, infatti, corredare la denuncia trasmessa all'INAIL per via telematica con il certificato medico, che dovrà essere trasmesso dal datore di lavoro solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore, nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.



## **Presidenza del Consiglio dei Ministri: certificati di malattia online, completato il nuovo sistema per la trasmissione telematica dei certificati**

Con l'entrata in funzione del servizio per la trasmissione dei certificati di malattia via telefono, è stato completato il pacchetto dei servizi a disposizione dei medici per la trasmissione telematica dei certificati di malattia. Sono stati quindi risolti tutti i motivi che hanno rallentato nella fase iniziale l'utilizzo del nuovo sistema. I medici possono infatti effettuare l'invio dei certificati all'INPS (ma anche l'annullamento o la rettifica dei certificati già inviati) utilizzando una semplice pagina web oppure i propri sistemi software.

Inoltre, grazie al canale telefonico raggiungibile al numero verde 800 013 577, possono inviare il certificato anche tramite un telefono fisso o mobile, così da superare eventuali difficoltà temporanee dovute ad esempio alla mancanza di un personal computer o di una connessione a Internet. Grazie al nuovo sistema, i datori di lavoro (sia pubblici che privati) possono inoltre visualizzare le attestazioni di malattia relative ai propri dipendenti, sia accedendo direttamente via web al sistema INPS, sia richiedendone all'INPS l'invio alla propria casella di Posta elettronica certificata. A tutti i lavoratori dipendenti, invece, il nuovo sistema web consente di prendere visione dei propri attestati di malattia accedendo semplicemente tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato.

E' stato inoltre superato il problema dell'abilitazione dei medici al nuovo sistema. Nella media, circa il 75% dei medici di famiglia risulta abilitato, sia tramite apposite credenziali di accesso (PIN) rese disponibili dal MEF (e che il medico deve ritirare presso la propria azienda sanitaria di riferimento), sia tramite le Carte nazionale dei servizi (CNS) rese disponibili dalle regioni, come nel caso della Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana.

La piena operatività del nuovo sistema è riscontrabile anche dal veloce incremento del numero di certificati inviati in modalità telematica negli ultimi giorni. A oggi, risultano inviati complessivamente 269.877 certificati, così distribuiti a livello regionale: Lombardia (17.3790 certificati trasmessi), Piemonte (5.187), Valle d'Aosta (1.780), Provincia di Bolzano (9.785), Provincia di Trento (2.615), Veneto (14.863), Liguria (2.465), Emilia Romagna (1.818), Toscana (2.794), Umbria (775), Marche (17.057), Lazio (7.084), Abruzzo (6.664), Molise (99), Campania (13.165), Puglia (697), Basilicata (3.344), Calabria (3.247), Sicilia (1.443), Sardegna (1.205). Nella sola ultima settimana si è registrato un incremento di circa il 17%. Si ricorda infine che, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.150 del 2009 e dalla circolare Brunetta n.1 dell'11 marzo 2010, la trasmissione telematica del certificato di malattia è obbligatoria dal 19 giugno 2010.

## Coldiretti: voucher estesi anche a farmers market

L'utilizzo dei buoni lavoro (voucher- lavoro occasionale accessorio) è pienamente legittimo anche nell'ambito delle attività di vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari svolta nei mercati degli agricoltori ( farmers market) di Campagna Amica. E' quanto afferma la Coldiretti nel rendere nota la risposta, di prossima pubblicazione\*, del Ministero del Lavoro ad interpello sull'utilizzo dello strumento del voucher per lavoro occasionale accessorio. In Italia - sottolinea la Coldiretti - sono già attivi oltre 600 mercati degli agricoltori di Campagna Amica con un crescita esponenziale nell'ultimo anno che ha interessato grandi e piccoli centri dove si registra un grande successo di pubblico.

Una ulteriore occasione quindi - sottolinea la Coldiretti - per pensionati, casalinghe e lavoratori in cassa integrazione e mobilità, per avere un'opportunità d'integrazione del proprio reddito e per i giovani studenti anche di accedere ad un'esperienza di lavoro, assicurando a tutti la piena trasparenza al rapporto.

\* il testo della risposta all'interpello preannunciato, è ora disponibile sul sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)



### Verifica generalizzata relativa alla somma aggiuntiva (cosiddetta 14.a mensilità) erogata nell'anno 2008

La verifica in argomento ha riguardato le pensioni i cui titolari avevano usufruito della 14.a mensilità nell'anno 2008. Con l'elaborazione, effettuata nel corso del mese di luglio 2010, è stato effettuato il confronto fra l'importo erogato, sulla base dei redditi presunti, e l'importo effettivamente spettante, sulla base dei redditi consolidati del 2008. Ai beneficiari cui la mensilità aggiuntiva non era dovuta perverrà comunicazione dell'Inps

|   |                         |
|---|-------------------------|
|   | Città, data _____       |
|   | Al Signor/Signora _____ |
|   | Indirizzo _____         |
|   | CAP CITTA' _____        |
| Gentile Signore/a,<br>nel corso del 2008 le è stata corrisposta la somma aggiuntiva prevista dalla legge 127/2007 (la cosiddetta quattordicesima).<br>Tale importo - come già le avevamo comunicato nel corso del 2008 - era stato determinato in via provvisoria, in attesa delle necessarie verifiche reddituali.<br>Dall'analisi dei suoi redditi personali relativi all'anno 2008, è risultato che le è stata corrisposta la somma di euro (...), non dovuta.<br>Siamo pertanto costretti a provvedere al recupero di questo importo mediante trattenute mensili sulla sua pensione, a partire dal mese di (...) 2010, per complessive (...) rate.<br>Tutti i nostri uffici Inps sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può trovare l'elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> .<br>Può, inoltre, telefonare al numero gratuito 803 164: un operatore sarà a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.<br>Se preferisce, può infine rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che le fornirà assistenza gratuita.<br>Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente ricordi di tenere a portata di mano:<br>Numero pensione XXXXXXXX categoria XXXX codice sede XXXX<br>Codice fiscale XXXXXXXXX |                         |

## **Nuovo codice della Strada - : in caso di incidente, ispezione in sede per verificare i tempi di guida e di riposo**

Di seguito, si riporta lo stralcio della circolare congiunta Interno/Infrastrutture in merito all'ispezione in sede aziendale per verificare i tempi di guida e di riposo in caso di incidente.

Il comma 8-bis dell'art. 179 C.d.S., introdotto dall'art. 30 L.120/2010, prevede, in caso di incidente con danni a persone o cose provocato dal conducente di un veicolo dotato di tachigrafo, l'obbligo di segnalazione del fatto all'autorità competente, da parte del comando dal quale dipende l'agente accertatore, ai fini della verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose, per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.

L'autorità competente è la Direzione Provinciale del Lavoro ove ha sede l'impresa di autotrasporto: infatti i controlli presso i locali delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto per la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo sono coordinati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si avvale delle proprie articolazioni periferiche, cioè le citate Direzioni provinciali <sup>(1)</sup>.

## **Inps: incentivo al reimpiego in forma autonoma o in cooperativa per i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito**

*MESSAGGIO 20 SETTEMBRE 2010, N. 23542*

- Incentivo a favore di lavoratori destinatari di provvedimenti di cassa integrazione in deroga (art. 7-ter, comma 7, DL 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009 n. 33, come modificato dall'art. 1, comma 7, del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102). La domanda dovrà essere presentata dopo il provvedimento che concede l'integrazione salariale (della Regione o della Direzione regionale del Lavoro). Di conseguenza i lavoratori che beneficiano dei trattamenti di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 7-ter, comma 3 del DL 5/2009 convertito con modificazioni nella L. 33/2009 (anticipazione ante concessione da parte dell'INPS), potranno presentare istanza solo dopo l'adozione del provvedimento autorizzatorio.

- Incentivo a favore dei lavoratori beneficiari di CIGO (art. 1, comma 8, del DL 1 luglio 2008 n. 78, convertito con modificazioni nella L. 3 agosto 2009, n. 102).

La domanda non potrà essere liquidata prima dell'adozione del provvedimento di autorizzazione da parte della competente Commissione Provinciale.

Nel caso di pagamento di cig a conguaglio, gli elementi necessari per la liquidazione potranno essere richiesti dalla Sede direttamente al datore di lavoro e/o al lavoratore.

Ai fini della determinazione del beneficio, si precisa che, nei casi di integrazione salariale per riduzione di orario o rotazione, si dovrà avere riguardo alla percentuale di riduzione del lavoro mediamente avuta dal singolo lavoratore nel periodo precedente da calcolarsi con inizio dal primo mese di fruizione.

- Liquidazione, unitamente all'incentivo, di un importo pari al trattamento di mobilità (art. 5, comma 3 del DM 49409 del 18 dicembre 2009).

Si segnala che essa può essere richiesta esclusivamente dai lavoratori beneficiari di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o dichiarati in esubero che abbiano un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui sei di lavoro effettivamente prestato (art. 16, comma 1, L. 223/91) e deve essere pagata, per intero, unitamente alla liquidazione del 75% dell'incentivo. Da ultimo si chiarisce che la fruizione dell'incentivo all'autoimprenditorialità da parte del singolo lavoratore comporta una pari riduzione dell'autorizzazione rilasciata all'azienda.

## **Lavoro e sicurezza, Napolitano: "Gli infortuni sul lavoro disuguaglianza da combattere"**

Tra disuguaglianze vecchie e nuove, la sicurezza dei lavoratori emerge come un imperativo da affrontare imprescindibile. In un messaggio inviato in occasione della terza edizione del Festival del Diritto di Piacenza, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha lanciato un'esortazione sulla necessità di coniugare diritti, sviluppo, merito e uguaglianza. E, in tale ottica, ha posto l'accento, in particolare, sul tema chiave della prevenzione.

"E' difficile non condividere le considerazioni da cui muovete (...) ed è innegabile che l'idea stessa di uguaglianza abbia perso la sua spinta propulsiva e mobilitante e che stiano emergendo "nuove forme di disuguaglianza" accanto a quelle tradizionali, e che anche queste ultime siano tutt'altro che superate", scrive Napolitano nel messaggio inviato al sindaco Roberto Reggi, al responsabile scientifico, Stefano Rodotà, e a tutti i relatori e partecipanti. "Ad entrambe le categorie, delle vecchie e delle nuove disuguaglianze, questo Festival promette di dedicare analisi e incontri approfonditi, e lo fa anche su temi che il dibattito sull'uguaglianza ha trattato talora marginalmente. Penso, ad esempio, a un problema aperto al quale ho dedicato particolare attenzione in tutto il mio mandato: la sicurezza sul lavoro. Quello degli incidenti mortali è un dramma, che si è ripresentato anche in questo mese di settembre, nel quale abbiamo visto cadere troppe vittime e assistito al dolore profondo delle loro famiglie".

Il presidente della Repubblica ha colto, così, l'occasione per ricordare anche un altro tema a lui "molto a cuore: il diritto dei disabili ad avere quanto più possibile uguale accesso ad una vita normale". "Il vostro Festival pone domande strategiche fondamentali per il presente e per il futuro. Come combattere all'interno delle nostre democrazie benestanti povertà e carenze di diritti che, ben lungi dal declinare, si stanno espandendo. Come conciliare competitività economica, tutela dei lavoratori e giustizia sociale. Come valorizzare il merito, senza ignorare la dimensione dell'uguaglianza delle opportunità e della solidarietà", conclude Napolitano. "Quale tipo di istruzione pubblica ci serve, se vogliamo che essa funzioni come un efficace motore di uguaglianza, se vogliamo che non penalizzi e non umili le potenzialità di chi nasce in ambienti svantaggiati".

(fonte:inail)

## **Accordo interconfederale FNIAS: anche l'artigianato si è dotato del fondo integrativo di assistenza sanitaria**

*(stralcio)*

### **Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell'artigianato e delle imprese che applicano i contratti sottoscritti dalle stesse Parti**

1. Le Organizzazioni datoriali Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani e CLAAI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL CISL e UIL, concordano di costituire un Fondo Nazionale Integrativo Intercategoriale di Assistenza Sanitaria per i lavoratori dipendenti dell'artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti tra le stesse parti.
2. Per le prestazioni del Fondo, le parti stabiliscono un contributo a carico delle imprese pari a 10,42 euro mensili - per 12 mensilità - per ciascun lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.
3. Il versamento dei contributi avrà decorrenza dal 1° gennaio 2011.



## **Modificata la tessera di riconoscimento per gli addetti nei cantieri**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, è stata pubblicata la Legge n. 136/2010, dal titolo "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Per quanto riguarda la materia lavoro, importante novità è inserita all'articolo 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri), laddove si dice che nella tessera di riconoscimento, prevista dall'art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Inoltre, nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento, prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, deve contenere anche l'indicazione del committente.

Il provvedimento è entrato in vigore il 7 settembre 2010.

### TESSERA PER LAVORATORI DIPENDENTI:

| <b>TESSERA DI RICONOSCIMENTO</b>            |             |
|---|-------------|
| ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. u)      |             |
| COGNOME E NOME:<br>_____                    | <b>FOTO</b> |
| DATA DI NASCITA:<br>_____                   |             |
| DITTA (DATORE DI LAVORO):<br>_____          |             |
| DATA ASSUNZIONE: _____                      |             |
| SUB. SI/NO<br>AUT. DEL<br>_____/_____/_____ |             |

### TESSERA PER LAVORATORI AUTONOMI:

| <b>TESSERA DI RICONOSCIMENTO</b>       |             |
|--|-------------|
| ai sensi dell'art. 21 comma 1 lett. c) |             |
| COGNOME E NOME:<br>_____               | <b>FOTO</b> |
| DATA DI NASCITA:<br>_____              |             |
| RAGIONE SOCIALE:<br>_____              |             |
| _____                                  |             |
| _____                                  |             |
| COMMITTENTE:<br>_____                  |             |
| _____                                  |             |
| _____                                  |             |

# Fisco

## **Agenzia entrate: interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo**

Provvedimento nr. 2010/124566

Tenuto conto, della flessione registrata nell'anno 2009 dei tassi bancari attivi, si ritiene congruo ridurre al 5,7567% l'attuale misura degli interessi di mora. Il tasso è stato individuato applicando la maggiorazione di un punto percentuale alla media dei tassi bancari attivi, come individuata dalla Banca d'Italia.

## **Equitalia amplia i servizi web: cartelle sotto controllo con la delega dell'estratto conto al professionista**

Equitalia mette a disposizione dei contribuenti un nuovo strumento per tenere sempre sotto controllo le cartelle di pagamento. E' attiva un'ulteriore modalità di utilizzo dell'estratto conto on line, il servizio che da circa un anno consente di verificare direttamente dal computer la propria situazione aggiornata relativa a debiti tributari, procedure di riscossione, sospensioni e rateazioni.

Grazie a una nuova funzione attivabile direttamente sul web, ora tutti gli intermediari abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate possono ricevere la delega per accedere all'estratto conto dei propri assistiti. Il professionista di fiducia avrà così la possibilità di fornire assistenza ai clienti in modo più immediato ed efficace.

Il servizio estratto conto di Equitalia è accessibile ai singoli utenti attraverso un sistema di identificazione basato su credenziali personali di accesso. A oggi i contribuenti che hanno verificato su Internet la propria situazione sono stati 1,4 milioni, con punte di 16 mila contatti giornalieri. Un trend in continuo aumento e che, con il sistema delle deleghe, è destinato a crescere in modo esponenziale.

La nuova modalità di accesso all'estratto conto rientra nella strategia di ampliamento dei servizi ai contribuenti che punta sulla operatività on line come ulteriore canale di contatto in aggiunta agli sportelli. In quest'ottica è stata aperta nell'home page di tutti i siti Internet del Gruppo Equitalia una nuova finestra che consente ai contribuenti di accedere in modo più immediato ai servizi web: oltre all'estratto conto, è possibile ricevere assistenza e richiedere informazioni, calcolare il proprio piano di rateazione ed effettuare pagamenti. In pratica, uno sportello virtuale sempre attivo ovunque ci si trovi.



## **Agenzia Entrate: studi di settore su base regionale**

L'ipotesi di studio di settore per il commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, denominato VM05U, è stato presentato in videoconferenza agli Osservatori regionali. Si tratta del secondo studio di settore elaborato su base regionale, dopo quello del settore delle costruzioni (UG69U). L'iniziativa è finalizzata a verificare, con la collaborazione dei rappresentanti di associazioni di categoria e degli ordini professionali, il funzionamento dello studio, ad integrazione delle analisi effettuate a livello centrale, anche a seguito di esame di specifici casi esemplificativi rilevati a livello locale. La presenza di rappresentanti dell'Anci negli Osservatori regionali consente di verificare ulteriormente la "rappresentatività" dello studio con riferimento alle realtà territoriali.

## **Detassazione premi di produttività Per lavoro notturno e straordinario rimborsi facili nei modelli 2011**

Rimborsi più semplici per i lavoratori dipendenti che nel 2008 e 2009 hanno effettuato prestazioni di lavoro straordinario o notturno legate a incrementi di produttività dell'impresa. Se in questi anni i datori di lavoro privati non hanno applicato ai relativi compensi la tassazione sostitutiva del 10 per cento, il dipendente può richiedere direttamente nella dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo la restituzione delle maggiori imposte pagate. Per quanto riguarda lo straordinario, questa agevolazione è valida solo a patto che il lavoro aggiuntivo sia correlato a parametri di produttività. Una relazione che deve essere certificata direttamente dal datore di lavoro. Sono questi, in sintesi, i principali chiarimenti forniti con le circolari n. 47/E, emanata in forma congiunta dall'Agenzia delle Entrate e dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e 48/E, che fanno il punto, rispettivamente, sulla corretta definizione dello straordinario agevolabile e, in seconda battuta, sul trattamento fiscale da riservare alle somme erogate per aumenti di produttività ottenuti negli anni scorsi grazie a prestazioni di lavoro notturno e straordinario.

## **Redditometro generalizzato – Comunicato stampa del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, in merito alle notizie più volte apparse sulla stampa circa le modalità di applicazione del nuovo redditometro e il coinvolgimento di milioni di contribuenti, afferma quanto segue:

- 1 - l'attuazione dell'articolo 22 del dl 78/2010 è ancora in fase di studio;
- prima dell'emanazione del provvedimento attuativo, saranno convocate le parti interessate;
  - ogni anticipazione, da qualsiasi fonte provenga, sul contenuto del provvedimento è priva di ogni fondamento.



## **Esenzione canone Rai per gli over 75 - Dalle Entrate un vademecum ad hoc**

Buone notizie per gli abbonati Rai "di lungo corso". Gli ultra 75enni non dovranno più versare il canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo dovuto a partire dal 2008. Possono fruire del beneficio i contribuenti con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 6713,98 euro (516,46 per tredici mensilità) e che non convivono con altri soggetti diversi dal coniuge stesso.

Gli interessati che, pur avendo i requisiti hanno già provveduto al pagamento, possono chiedere il rimborso. Con la circolare 46/E, diffusa oggi, l'Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti utili per ottenere l'agevolazione e ricorda che gli abusi sono puniti con una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2mila euro per ogni annualità oltre al pagamento del canone evaso.

**Cosa si intende per reddito** – Il limite di 6713,98 euro va calcolato sommando il reddito del soggetto interessato e quello del coniuge convivente, tenendo conto di ogni possibile entrata indipendentemente dal fatto che sia assoggettata a Irpef o meno secondo le regole ordinarie. Ciò in virtù del fatto che la finalità della norma è quella di tutelare i soggetti che versano in una condizione di reale disagio economico.

**Come ottenere l'esenzione** – Gli interessati possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia per compilare e inviare il modulo di richiesta di esenzione, disponibile anche sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Si tratta di una dichiarazione sostitutiva (accompagnata da documento di identità) che prova il possesso dei requisiti previsti dalla norma (Legge 244/2007). Coloro che fruiscono dell'esenzione per la prima volta dovranno presentare la richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno; chi, invece, ne beneficerà a partire dal secondo semestre dell'anno, potrà presentarla entro il 31 luglio, e per il 2010, entro il prossimo 30 novembre. Per le annualità successive, i contribuenti potranno continuare ad avvalersi dell'agevolazione senza dover presentare nuove dichiarazioni. Chi, invece, nel corso dell'anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la dichiarazione entro 60 giorni.

**Ok al rimborso** - I contribuenti che hanno già pagato il canone per gli anni 2008, 2009 e 2010 potranno chiederne il rimborso presentando un apposito modello disponibile presso gli uffici dell'Agenzia o sul sito Internet, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti.

## **Pensione con Irpef in eccesso: come si calcola il rimborso**

*Chi non ha corretto in tempo la dichiarazione può comunque chiedere la "resa" dell'indebito. Tempo 4 anni*

Il contribuente che ha inconsapevolmente scontato un'Irpef più "pesante" a causa di un prelievo impreciso, cioè effettuato sull'intero importo percepito come pensione integrativa, anziché sull'87,5%, può chiedere il rimborso dell'indebito, anche se fuori tempo massimo per presentare una dichiarazione correttiva a suo favore. Dal canto suo, l'ufficio finanziario, che riceve l'istanza di rimborso, non si limita a calcolare l'esatta somma da restituire sulla base delle errate ritenute operate a monte dal sostituto d'imposta, bensì si muove in un contesto più generale, andando a riliquidare il reddito complessivo di ciascun anno in cui le ritenute sono state effettuate in misura superiore a quella prevista dalle norme.

Questo precisa la risoluzione n. 93/E del 24 settembre dell'Agenzia delle Entrate .



## **Mutuo per l'abitazione principale - Sospensione ai nastri di partenza**

Sta per scattare l'operazione "sospendi-mutuo". Il 2 settembre entra in vigore il regolamento, adottato con il decreto ministeriale n. 132 del 21 giugno (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto), che disciplina l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui stipulati per l'acquisto della prima casa. L'agevolazione - sospensione del pagamento delle rate - è rivolta alle persone che risultano titolari di un contratto di mutuo finalizzato all'acquisto di un immobile, in Italia, destinato a propria abitazione principale.

### **Requisiti e condizioni di accesso**

Questi i presupposti necessari per essere ammessi al beneficio:

- ❖ il richiedente deve essere proprietario dell'immobile per il quale è stato contratto il mutuo l'importo ricevuto deve essere al massimo 250mila euro e in ammortamento da almeno un anno
- ❖ l'appartamento non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e non deve avere le caratteristiche per essere considerato "di lusso"
- ❖ l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non deve superare 30mila euro.

Tutti i requisiti di partenza devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda. Inoltre, la temporanea impossibilità a rispettare il calendario delle rate deve essere "giustificata" da uno dei seguenti eventi verificatosi dopo la stipula del contratto di mutuo:

- ❖ perdita del posto di lavoro o termine del contratto, senza un nuovo impiego da almeno tre mesi
- ❖ morte o sopraggiunta non autosufficienza di un componente del nucleo familiare percettore di almeno il 30% del reddito complessivo del nucleo familiare
- ❖ pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare per almeno 5mila euro annui
- ❖ pagamento di spese per manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento funzionale dell'immobile, per opere necessarie e indifferibili, di ammontare non inferiore a 5mila euro
- ❖ aumento della rata del mutuo a tasso variabile di almeno il 25% (in caso di rate semestrali) ovvero di almeno il 20% (rate mensili).

### **La domanda**

Chi, in possesso dei requisiti su elencati, intende interrompere momentaneamente il pagamento delle rate di mutuo, deve farne richiesta alla banca che ha concesso la somma, utilizzando il modello che a breve sarà disponibile sul sito del dipartimento del Tesoro e indicando l'intervallo temporale per il quale intende usufruire della sospensione.

Alla domanda andranno allegare l'attestazione dell'Isee e la documentazione idonea a dimostrare le ragioni del mancato pagamento della rata.

### **Revoca dell'agevolazione**

Vietato fare carte false: l'agevolazione viene revocata se si accerta che è stata ottenuta grazie a dichiarazioni non veritiere o a documenti fasulli. Chi ne ha beneficiato illegittimamente, deve restituire allo Stato l'importo girato dal Fondo alla banca, rivalutato secondo l'indice Istat e maggiorato degli interessi legali.

### **Tutto in un mese**

Nel tempo massimo di un mese, l'aspirante beneficiario viene messo a conoscenza dell'esito della domanda. Sono infatti previsti 10 giorni a disposizione della banca - dal ricevimento della richiesta - per determinare i costi dell'operazione a carico dello Stato e inoltrare la pratica al Gestore del Fondo. Quest'ultimo esamina il caso ed entro 15 giorni dà alla banca l'ok per la sospensione, che l'istituto di credito provvede poi a comunicare al beneficiario nei successivi 5 giorni.

# Economia

## **Istat: contratti collettivi e retribuzioni contrattuali**

Alla fine di luglio 2010 i contratti collettivi nazionali di lavoro, in vigore per la sola parte economica, interessano il 63,8 per cento degli occupati dipendenti rilevati per il periodo di riferimento degli indici (dicembre 2005); a essi corrisponde una quota del 60,7 per cento del monte retributivo osservato.

L'indice delle retribuzioni contrattuali orarie è aumentato dello 0,1 per cento rispetto al mese precedente e del 2,4 per cento rispetto a luglio 2009; la crescita registrata nel periodo gennaio-luglio 2010, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, è del 2,4 per cento TPF

## **Istat: esportazioni delle regioni italiane nel periodo da tra gennaio e giugno 2010**

Nel primo semestre del 2010, tutte le ripartizioni territoriali fanno rilevare incrementi nelle esportazioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con aumenti particolarmente rilevanti per l'Italia insulare (più 49,2 per cento), dovuti al forte incremento del valore delle vendite all'estero di prodotti petroliferi raffinati. Anche l'Italia meridionale e quella centrale registrano incrementi superiori alla media nazionale (pari, rispettivamente, a più 15,3 e più 14 per cento).

La dinamica congiunturale, valutata sulla base dei dati trimestrali depurati della componente stagionale, evidenzia, nel secondo trimestre 2010 rispetto al trimestre precedente, variazioni positive delle esportazioni per tutte le ripartizioni territoriali: particolarmente intense per Italia meridionale e insulare (più 12,5 per cento) e Italia centrale (più 10,4 per cento)



## **Banca Centrale Europea: dopo una fase di brusca contrazione, l'attività nell'area dell'euro risulta in espansione dalla metà del 2009**

Per quanto riguarda l'analisi economica, dopo una fase di brusca contrazione, l'attività nell'area dell'euro risulta in espansione dalla metà del 2009. Il PIL dell'area in termini reali ha registrato un forte incremento sul periodo precedente, pari all'1,0 per cento nel secondo trimestre del 2010, beneficiando della crescita in atto a livello mondiale, ma riflettendo in parte anche fattori interni di natura temporanea.

I dati recenti e gli ultimi risultati delle indagini congiunturali confermano, in generale, le attese di una moderazione nella seconda metà dell'anno sia su scala mondiale sia nell'area dell'euro. Tuttavia, a fronte di una perdurante incertezza, continuano a indicare una dinamica di fondo positiva della ripresa nell'area dell'euro. L'espansione in atto a livello mondiale e il suo impatto sulla domanda nei mercati di esportazione dell'area dell'euro, unitamente all'orientamento accomodante della politica monetaria e alle misure adottate per ripristinare il funzionamento del sistema finanziario, dovrebbero seguitare a sostenere l'economia dell'area. Ci si attende tuttavia che la ripresa dell'attività sia frenata dal processo di aggiustamento dei bilanci in corso in diversi settori e dalle prospettive per il mercato del lavoro. Tale valutazione trova riscontro anche nelle proiezioni macroeconomiche per l'area dell'euro di questo settembre, formulate dagli esperti della BCE, che indicano una crescita annua del PIL in termini reali compresa tra l'1,4 e l'1,8 per cento nel 2010 e tra lo 0,5 e il 2,3 per cento nel 2011.

## Il disagio nelle relazioni lavorative

L'Istat diffonde per la prima volta i dati sul disagio degli individui nelle relazioni lavorative. Sulla base di una convenzione stipulata con il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha finanziato il progetto, è stato inserito un modulo ad hoc nell'indagine sulla Sicurezza dei Cittadini 2008-2009.

### *Principali risultati*

Dei 29 milioni 128 mila lavoratori che nel corso della loro vita lavorativa hanno avuto superiori o colleghi o persone a loro sottoposte (84,7 per cento dei lavoratori attuali o passati<sup>6</sup>), il 9 per cento (2 milioni 633 mila) dichiara di aver sofferto, nel corso della vita, vessazioni o demansionamento o privazione dei compiti. Il 6,7 per cento ha sperimentato una tale situazione negli ultimi tre anni e il 4,3 per cento negli ultimi 12 mesi. A subire di più sono le donne, con il 9,9 per cento nel corso della vita.

Un numero maggiore di lavoratori (7 milioni 948 mila) ha, invece, vissuto situazioni di disagio caratterizzate da frequenza e durata contenuta. Preme, tuttavia, sottolineare che una parte di questi lavoratori (198 mila) si possono definire "altamente a rischio", dal momento che sono stati oggetto di comportamenti vessatori più volte al mese, ma per una durata inferiore a sei mesi.

### *Le vittime di vessazioni sul lavoro*

Sono 2 milioni 91 mila i lavoratori (7,2 per cento) che hanno dichiarato di aver subito vessazioni in ambito lavorativo nel corso della vita. Le vessazioni si sono verificate per il 5,2 per cento dei lavoratori negli ultimi tre anni e per il 3,5 per cento negli ultimi 12 mesi. Analizzando le percentuali negli ultimi tre anni, i comportamenti persecutori e discriminatori riguardano, nel 91,0 per cento dei casi, la sfera della comunicazione, nel 63,9 per cento la qualità della situazione professionale, nel 64,1 per cento l'immagine sociale, nel 50,4 per cento le relazioni sociali e nel 3,9 per cento dei casi aggressioni vere e proprie. Più specificatamente le vessazioni riguardano nel 79,9 per cento dei casi le critiche senza motivo e l'essere incolpati di qualsiasi problema o errore e nel 62,7 per cento le scenate e/o sfuriate. Sono tra il 34 e il 38 per cento le persone messe a lavorare in condizioni estremamente disagiati o senza gli strumenti necessari per svolgere il proprio lavoro, calunniati, derise e oggetto di scherzi pesanti, i soggetti a cui vengono affidati temporaneamente mansioni inferiori o superiori con l'intento di umiliarli o metterli in difficoltà e le persone che vengono umiliate o prese a parolacce. Nel 30,3 per cento dei casi, invece, è stato loro impedito di ottenere incentivi, promozioni o riconoscimenti assegnati ad altri colleghi, nel 27-29 per cento esse sono state escluse volutamente da occasioni di incontro, cene sociali, riunioni di lavoro e non viene più rivolta loro la parola. Infine, nel 20,7 per cento viene loro impedito di incontrare o parlare con i colleghi con cui si trovano bene, nel 18,1 per cento costoro sono attaccati rispetto alle loro opinioni politiche e religiose, nel 12,1 per cento subiscono controlli o sanzioni disciplinari, nel 7,9 per cento offerte di tipo sessuale e nel 3,5 per cento aggressioni.

L'analisi per genere mostra alcune differenze. Le lavoratrici subiscono più di frequente, rispetto ai propri colleghi maschi, le scenate, le critiche senza motivo, vengono più spesso umiliate, non si rivolge loro la parola e ricevono più offerte o offese di tipo sessuale. Per gli uomini le situazioni critiche riguardano più direttamente l'attività lavorativa in quanto vengono messi a lavorare più di frequente in condizioni disagiati, non vengono dati loro gli incentivi o le promozioni che altri hanno, ricevono maggiori sanzioni o controlli disciplinari; inoltre, sono attaccati di più per le loro opinioni politiche e religiose, viene loro impedito di stare con colleghi con cui hanno buoni rapporti e sono più di frequente aggrediti fisicamente.

Negli ultimi tre anni per la maggior parte delle vittime (84,7 per cento) l'attacco tocca più di una sfera personale; in particolare, il 28 per cento ha subito attacchi a due aree, il 27,7 per cento a tre, il 26,3 per cento a quattro e il 2,7 per cento a tutte le aree. Solo il 15,3 per cento ha subito attacchi su un unico aspetto (Tavola 3). Attacchi ad una sola area sono più frequenti per gli uomini (18,3 per cento contro 11,9 per cento delle donne), mentre gli attacchi a due aree e a tre sono più frequenti per le femmine (60,9 per cento contro 51 per cento dei maschi).

## **Operazione chirurgica. Non basta per sottrarsi agli studi di settore**

*Per i giudici, la ridotta capacità di produrre reddito a seguito di un intervento subito deve essere dimostrata*

Il fatto di aver subito un intervento non è sufficiente, da solo, a giustificare lo scostamento da parametri o studi. Il contribuente, infatti, deve provare la durata dell'inabilità allo svolgimento dell'attività lavorativa che ha influito negativamente sulla capacità di produrre ricavi.

E' quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 19754 depositata il 17 settembre.

## **Sicurezza sul lavoro: il presidente di cooperativa é datore di lavoro**

*Lo ha affermato la Corte di Cassazione in sentenza n. 31385/2010*

Il fatto che il presidente di una cooperativa sia anch'esso socio lavoratore, non è fatto esimente della sua responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, essendo invece configurabile nella sua veste di legale rappresentante la piena responsabilità datoriale.

## **La retribuità aggiuntiva per il tempo necessario ad indossare gli abiti da lavoro (cd. tempo tuta)**

Indossare la tuta da lavoro in azienda, seguendo le modalità impartite dal datore, fa parte del tempo lavorativo e pertanto va pagato. In particolare deve essere retribuito a tutti gli operai e impiegati che indossano la 'divisa' cambiandosi negli spogliatoi aziendali. Lo sottolinea la Cassazione bocciando il ricorso della Unilever - colosso del settore alimentare, dei prodotti per la cura del corpo e della casa - contro alcuni lavoratori. Nel dettaglio, la Unilever aveva chiesto alla Cassazione di annullare il verdetto con il quale la Corte di Appello di Roma, nel 2005, accogliendo la richiesta di alcuni dipendenti, aveva stabilito che fossero conteggiati in busta paga, per 45 settimane l'anno, i dieci minuti quotidiani impiegati per infilarsi la tuta. Contro la 'monetizzazione' dei minuti passati nello spogliatoio, l'azienda ha sostenuto che il 'tempo tuta non richiede applicazione assidua e continuativa ed e' equiparabile al tempo necessario per recarsi al lavoro. I supremi giudici non hanno condiviso questa tesi. 'Se e' data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa (anche presso la propria abitazione), la relativa attività - spiega la Suprema Corte - fa parte degli atti di diligenza preparatori allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita. Invece, prosegue la Cassazione con la sentenza 19358, 'se tale operazione e' diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito'.

## **Concorsi pubblici: sussiste sempre la riserva per le categorie protette anche se nel bando non é prevista**

*Innovativa sentenza del TAR Puglia (nr. 1935/2010) in materia di quote di riserva destinate nei concorsi pubblici alle categorie protette*

Innovativa sentenza del TAR Puglia (nr. 1935/2010) in materia di quote di riserva destinate nei concorsi pubblici alle categorie protette. La questione sollevata - che ha riguardato il contesto normativo dettato dalla L. 482/68 - ha portato i giudici amministrativi ad affermare che le predette riserve operano comunque, anche se non espressamente previste nei bandi di concorso.



## **Autotrasporto: vietato lo scambio del disco cronotachigrafo**

*La decisione della Corte di Cassazione in sentenza 14440/2010*

Il disco cronotachigrafo deve sempre ritenersi estremamente personale: è quindi in violazione di legge lo scambio di dischi tra colleghi.

## **Infortunio sul lavoro e responsabilità penale del datore**

Con sentenza n. 31357 del 26 agosto 2010, la V sezione penale della Cassazione, ha affermato che la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non esclude in alcun modo la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio, atteso che la stessa non è equivalente ad una delega delle funzioni finalizzata all'esenzione dell'imprenditore da responsabilità per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

## **Piena prova dei verbali degli ispettori**

Con ordinanza n. 17720 del 29 luglio 2010 la Cassazione ha affermato che i verbali dei funzionari addetti alla vigilanza fanno piena prova dei fatti che dichiarano avvenuti alla loro presenza, mentre, sulle le altre circostanze di fatto che segnalino aver accertato, il giudice valuta ed apprezza secondo il proprio convincimento.

## **Verifica del datore di lavoro sulla regolarità del permesso di soggiorno**


Con sentenza n. **25990** dell'**8 luglio 2010**, la Prima Sezione Penale della Cassazione ha affermato che è onere del datore di lavoro verificare le asserzioni del lavoratore al quale viene data occupazione; in particolare, la verifica va effettuata relativamente al fatto che il lavoratore straniero avesse affermato che era in attesa di regolarizzazione e per questo poteva lavorare. In pratica, l'affermazione del lavoratore non esula il datore di lavoro dalla responsabilità prevista dall'art. 22, comma 12, del D.L.vo n. 286/1998 relativamente all'assunzione di straniero privo di permesso di soggiorno regolare.

## **Controllo del committente e del responsabile lavori**

Con sentenza n. 27356 del 14 luglio 2010, la Quarta Sezione Penale della Cassazione ha affermato che la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non esula il committente o il responsabile dei lavori dal verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.

## **Il perfezionamento della notifica dell'atto**

In caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante deve dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, e deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139 c.p.c., comma 2. E il principio - enunciato in tema di notifica a persona diversa - dalla Corte di Cassazione in sentenza n. 19417/2010. E' pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata.





**Editore:**

**Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro**  
Sindacato Unitario  
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma  
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565  
E-mail: segreteria@anclsu.com

**Direttore Responsabile:**

**Francesco Longobardi**  
Segretario Generale Nazionale Ancl



Tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

*Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009*

